



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Angela Vitarelli, all'udienza del 13.10.2023, tenuta ai sensi dell'art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 4265/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

TRA

**TUFARELLI ANTONIO**, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto

PARTE RICORRENTE

E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dalla dott.ssa Giuseppina Lotito

PARTE RESISTENTE

avente ad oggetto: richiesta attribuzione punteggio servizio militare non in costanza di nomina – personale ATA

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**



Con ricorso depositato in data 20.5.2023, Tufarelli Antonio adiva l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ *accerti e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio di leva e, nel caso di specie, n. 6,00 punti (essendo n. 1 l'anno di servizio militare svolti e 0,00 i punti riconosciuti per detto anno come servizio alle dipendenze della PA) in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico; condanni il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo pari a 18,92 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico pari a 17,27 punti per il profilo di Assistente Tecnico, pari a 17,27 punti per il profilo di Assistente Amministrativo, condanni il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle competenze – tenuto conto a) della circostanza che i principi in materia di riconoscimento del punteggio per il servizio militare o civile non in costanza di nomina chiarificatori da parte della Suprema Corte di Cassazione, di cui alla sentenza 5679/2020 sono tutti, di gran lunga, anteriori all'instaurazione del presente contenzioso b) del valore indeterminato della presente controversia e c) del comportamento non collaborativo della controparte in quanto, nonostante la parte abbia inviato la lettera diffida in atti il MIUR non ha ottemperato all'obbligazione di lavoro costringendola a sostenere gli oneri e i costi connessi all'avvio dell'azione giudiziaria e alla consulenza contabile ad essa connessa - e al pagamento delle eventuali spese documentate non imponibili sostenute per l'iscrizione della causa a ruolo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26 - 4 -2018, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.*

A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA della provincia di Foggia, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 come da D.M. n. 50 del 03.03.2021, chiedendo altresì il riconoscimento del servizio militare, reso dal 22.04.1986 al 07.04.1987, successivamente alla data



del conseguimento del diploma (a.s. 1984/1985) che consente l'accesso alle predette graduatorie e, quindi, non in costanza di nomina.

Deduceva, altresì, che nelle predette graduatorie non gli è stato riconosciuto dal M.I.M. il punteggio per il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di nomina, in quanto il M.I.M. non avrebbe valutato correttamente il servizio di leva, non avendogli attribuito il punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare ex art. 485 comma 7 del D.lgs. 297/94, sulla base dei Decreti Ministeriali n. 50 del 03.03.2021 e n. 9256 del 18.03.2021, che, con riferimento all'inserimento e all'aggiornamento delle graduatorie, consentono la valutabilità del servizio militare, solo ove questo sia espletato "in costanza di nomina" e che, in data 11.05.2023, inoltra amministrativo volto a lamentare la mancata attribuzione di n. 6 punti per 1 anno di servizio di leva, con richiesta di rideterminazione del punteggio attribuitogli in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.

Tanto esposto in punto di fatto, e rimarcato che il servizio di leva da lui prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di rapporto era stato erroneamente valutato soltanto con 0.60 punti a titolo di servizio svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il ricorrente denunciava l'illegittimità del decreto ministeriale innanzi indicato, invocandone la disapplicazione nella parte in cui si pone in palese contrasto con la normativa primaria e, segnatamente, con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 che stabilisce la validità, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del servizio militare prestato dopo il conseguimento del diploma che costituisce titolo d'accesso.

Il Ministero dell'Istruzione si è costituito in giudizio per resistere alle avverse pretese e per chiederne l'integrale rigetto.

La causa è stata discussa all'udienza odierna, svolta con le modalità di cui in epigrafe, e decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.

Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle condivisibili argomentazioni espresse da questo Tribunale nella sentenza n. 2327/2022 (Giudice est. dott.ssa Valentina di Leo), pronunciata in data 16.6.2022 in una fattispecie sostanzialmente identica e di seguito riprodotta per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente, aspirante assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Foggia, al riconoscimento del punteggio di 6,00 punti per il servizio militare di leva obbligatoria prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del



diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Foggia in relazione ai profili per cui è inserito in graduatoria.

Tanto premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie.

Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*; prevedendo, al comma 2, che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

A livello regolamentare il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che *“il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”*, dettando una previsione richiamata anche dai successivi decreti ministeriali (da ultimo D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021).

Peraltro, anche l'art. 490 del D.M. 44 *cit.* riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario.

Sul contrasto normativo tra le norme sopra richiamate si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro in linea di continuità con il Consiglio di Stato (*ex multis* Cons. di Stato, sez. VI, 2015 n. 4343 e Con. di Stato, sez. VI, nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019).

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679 del 02.03.2020, ha chiarito che *“secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”*.



Pertanto, la Cassazione nella richiamata sentenza è giunta ad affermare: *“lungo questa linea interpretativa l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”*.

Alla luce di tale criterio interpretativo, la Cassazione ha statuito che *“deve disapplicarsi, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009)”*.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che *“anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge”* (Cass. n. 5679/2020).

In tal senso si colloca anche l’orientamento del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) che, con sentenze nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019, pur riferendosi alla categoria dei docenti, ha affermato: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”*.

Lungo questa linea interpretativa, nella più recente ordinanza n. 33151/2021 la Suprema Corte ha confermato come *“anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell’art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”*.



Peraltro, con specifico riferimento alle graduatorie ATA, va precisato che di recente il Consiglio di Stato nella sentenza 1720/2022 ha ritenuto che *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”*, (così anche Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ord. n. 5679/2020).

Tale ricostruzione peraltro è del tutto coerente anche con il principio costituzionale dettato dall'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Le argomentazioni della parte ricorrente appaiono dunque pienamente condivisibili.

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha lamentato la violazione del proprio diritto al riconoscimento del punteggio di 6,00 punti previsto per il servizio di leva obbligatoria dall'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994, essendogli stato riconosciuto solo il punteggio di 0.60 punti come *“servizio prestato nella pubblica amministrazione”* sulla base dei richiamati decreti ministeriali (da ultimo D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021).

Ha chiesto pertanto la disapplicazione dei sopra richiamati decreti ministeriali in quanto contrastanti con la norma primaria.

È infatti incontestato e, in ogni caso, risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha effettuato il servizio militare di leva obbligatoria dal 22.04.1986 al 07.04.1987 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) successivamente alla data del conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, conseguito nell'a.s.1984/1985, dunque non in costanza di nomina (cfr.doc. 3 allegato al ricorso).

Ne discende la necessità di disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di*



*impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*”, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all’art. 485 del D.Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio “*valido a tutti gli effetti*”.

Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di “*punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni*”, per lo svolgimento del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l’accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto della Provincia di Foggia per i tutti i profili per cui è utilmente collocato in graduatoria. Si segnala, infine, che assai numerosi sono i precedenti, di merito e di legittimità, favorevoli alla tesi del ricorrente. Come precedenti di legittimità ulteriori rispetto a quelli in precedenza già citati, si richiamano le Sentenze n. 34686 e n. 34687 del 16 novembre 2021 della S.C., nonché Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467.

Come precedenti di questa Sezione, si richiamano altresì la sentenza n. 4454/2021 (est. dott. Severino Antonucci), la sentenza n. 1122/2022 (est. dott.ssa Valentina di Leo) e la sentenza nr.2452/2022 ( est. dott. Ivano Caputo), nr 470/2023 ( est dott Beatrice Notarnicola).

L’ esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, attestati dalle pronunce versate in atti da MIM, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

#### PQM

Il Tribunale del lavoro di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Angela Vitarelli, così definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4265/2023 R.G.L., sulla domanda proposta da Tufarelli Antonio nei confronti del M.I.M., con ricorso depositato in data 20.05.2023:

a) dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale del servizio di leva obbligatorio prestato e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla predetta parte il punteggio integrale (6 punti) per il servizio militare dichiarato in domanda ai fini dell’inserimento delle graduatorie di III fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Foggia, 13.10.2023

Il Giudice del Lavoro

Angela Vitarelli



